

BOLOGNA, Venerdì 16 novembre 2007

“Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi e le responsabilità in solido per contratti d’appalto e d’opera”

Relatore

Ing. Antonino Crea



I.S.A. ingegneria sicurezza ambiente srl

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI-EN ISO 9001:2000

via Vecchia Fiuggi, 117 - 03014 Fiuggi (FR) www.isasicurezza.it

BOLOGNA, Venerdì 16 novembre 2007

PROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Ing. Antonino Crea

Legge 626/94 aggiornata con L.296/06 e L.123/07

- 1. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi*
- 2. La Responsabilità in solido del datore di lavoro committente*
- 3. I Costi della Sicurezza nei contratti di somministrazione e d'appalto*
- 4. Bozza del Documento Unico di valutazione dei rischi*

I.S.A. ingegneria **sicurezza ambiente srl**

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI-EN ISO 9001:2000

via Vecchia Fiuggi, 117 - 03014 Fiuggi (FR) www.isasicurezza.it

Comma 3: obbligo di promozione

<< Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, (Novità 123/07) elaborando un UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli Lavoratori autonomi. >>

Novità Comma 3

- *L'elaborazione di un DOCUMENTO UNICO di valutazione del rischio relativo alle misure adottate per ridurre le interferenze in rapporto all'attività in appalto (o subappalto), da allegare al contratto stesso.*
- *Tale documento deve essere redatto a cura del committente, e non si applica ai rischi specifici delle singole imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.*
- *Il Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi costituisce l'adempimento normativo agli obblighi di cooperazione e coordinamento di cui all'art.7, comma 2 a), b).*

Comma 3-Bis (Novità 296/06)

<< L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. >>

Novità Comma 3-Bis

- *Il legislatore con la legge 296/06 è intervenuto in maniera **diretta** per migliorare le condizioni di lavoro ed ha esteso al Committente la posizione di garanzia, configurandola come responsabilità solidale per i danni subiti dai dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore, conseguenti ad infortuni.*
- *Il legislatore con la medesima legge è intervenuto in maniera **indiretta** sulle condizioni di lavoro ed ha esteso al committente la posizione di garanzia per i danni economici subiti dai dipendenti dell'appaltatore e subappaltatore per mancata corresponsione dei trattamenti retributivi e contributivi loro dovuti ed ha innalzato a due anni dalla cessazione dell'appalto la operatività della responsabilità solidale.*

E' il caso di Lavoratore in "NERO".

Il “Danno Biologico”

- *Il “Danno Biologico” è inteso come la menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non solo economica ma anche sociale, culturale ed estetica.*

E' il caso di DANNO BIOLOGICO DIFFERENZIALE.

Comma 3-Ter (Novità 123/07)

<< Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATI I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. >>

Codice Civile

- Art. 1655

Appalto: è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio in cambio di un corrispettivo in denaro.

- Art. 1656

Subappalto: l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

- Art. 1559

La somministrazione: è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso un corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Novità Comma 3-Ter

- *Il legislatore ha inteso estendere l'obbligo di evidenziare i costi della sicurezza ai contratti di somministrazione oltre che agli appalti e ai subappalti.*
- *E' necessario individuare gli elementi costituenti i costi della sicurezza in funzione della valutazione dei rischi redatta per lo specifico contratto, anzi sarà opportuno legare questa voce a quelle riportate nel DOCUMENTO UNICO redatto ai sensi dell'art.7 comma3.*
- *Infine, il legislatore ha previsto la possibilità, SU RICHIESTA, di accedere ai dati relativi ai costi della sicurezza*

Società Commerciale

Via _____

Roma

BOZZA**di DOCUMENTO UNICO**

di VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art.7, comma 3, D.Lgs 626/94 e smi. L.123/07) avente per oggetto pluri-attività da effettuarsi all'interno del ciclo lavorativo della società

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione*Ing. Antonino Crea**I.S.A. S.r.l.***Datore di Lavoro Committente***Ing. Luciano Picili****Firma per ricevuta****Il Datore di Lavoro Appaltatore*

Documento Unico di Valutazione dei Rischi


INDICE DEL DOCUMENTO UNICO

1. Descrizione del Committente e relativa organizzazione
2. Programma Lavori Anno 2008
3. Elaborati grafici: planimetria generale e pianta dei piani
4. Procedure di Sicurezza
5. Misure di Sicurezza per prevenire i rischi di interferenza
6. Costi della Sicurezza

Documento Unico di Valutazione dei Rischi


1. Descrizione del Committente e relativa organizzazione

La Società esercita attività commerciale ed ha un organico di 150 dipendenti nella unica sede di Roma, con la seguente organizzazione:



Documento Unico di Valutazione dei Rischi

3. Elaborati grafici: planimetria generale, pianta dei piani



*Documento Unico di Valutazione dei Rischi***4. Procedure di sicurezza**

- a) Tutti i lavoratori che entrano nella sede della società committente devono fare uso di tessera di riconoscimento, rilasciata dal servizio di vigilanza in portineria.
- b) Ogni appaltatore/fornitore, interessato a presentare offerta, deve partecipare ad una prima riunione di sicurezza con il RSPP del committente; nella riunione effettuata prima di presentare l'offerta, viene illustrato il contenuto del presente documento e ne viene consegnata copia.
- c) Ogni appaltatore/fornitore, che si è aggiudicato l'appalto, deve partecipare con il proprio responsabile alla riunione programmata trimestrale di coordinamento con il RSPP del committente a ad eventuali riunioni straordinarie non programmate.
- d) Il committente (ai sensi del D.M. 26 /4 /2007) ritiene anomale le offerte che espongono un costo medio orario della manodopera inferiore a 20.15 €/ora. Il committente ritiene anomale le offerte che espongono un numero di ore/annue superiori a 1.666, mediamente lavorate da un lavoratore

Documento Unico di Valutazione dei Rischi

4. Procedure di sicurezza

- e) Il committente garantisce a tutto il personale delle imprese appaltatrici l'uso di spogliatoi, servizi igienici, mensa, servizi di emergenza e pronto soccorso al costo di 15 €/persona al giorno.
- f) Tutto il personale delle imprese appaltatrici deve partecipare alla prova di evacuazione annuale
- g) Tutto il personale delle imprese appaltatrici devono usare il camminamento pedonale protetto per entrare ed uscire dall'Istituto.
- h) Tutto il personale delle imprese appaltatrici che si reca con auto propria deve parcheggiare nell'apposito parcheggio
- i) Ogni appaltatore/fornitore deve recepire ed indicarne l'applicazione nel proprio documento di valutazione dei rischi la presente procedura.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi

5. Misure di sicurezza per prevenire rischi di interferenza

L'impresa che si aggiudica l'appalto per la ristrutturazione della facciata deve realizzare una tettoia di protezione in tavole verniciate in verde, lunga 10 m. larga 240 cm alta 2 m. , sul camminamento pedonale ; deve realizzare una recinzione a superficie continua verniciata in verde , alta due metri di tutta la superficie dell'area impresa.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi

6. Costi della sicurezza

Ogni appaltatore/fornitore deve esporre nell'offerta di appalto i COSTI COMPLESSIVI della sicurezza, costituiti da:

COSTO COMPLESSIVO SICUREZZA

$$CCS = CSI + CSS$$

Costo Complessivo della Sicurezza cd. inclusa, costituita da tutti i costi della sicurezza ritenuti inclusi nei prezzi unitari delle lavorazioni

Costi Complessivi Speciali della sicurezza, costituiti dal costo della sicurezza speciale compresa nella richiesta di offerta e dal costo della sicurezza speciale aggiuntiva.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi

6. Costi della sicurezza

<i>Esempio illustrativo di richiesta di offerta di manutenzione Rete Informatica e PC</i>		COSTI
Importo Lavori	Manutenzione	200.000 €/anno
CSI	Costi sicurezza Inclusi 15€ x 200gg/anno x 5 persone	15.000 €/anno
CSS	Costi sicurezza Speciali 15 h (riunioni) x 30 €/h = 450 € Partecipazione alla prova evacuazione = 500 €	950 €/anno
CCS	CSI + CSS	15.950 €/anno
Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta = IMPORTO LAV - CCS		184.050 €

VII Incontro – Convegno: La Sicurezza del Lavoro nel XXI secolo: quali prospettive?

BOLOGNA, Venerdì 16 novembre 2007



I.S.A. ingegneria sicurezza ambiente srl

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI-EN ISO 9001:2000

via Vecchia Fiuggi, 117 - 03014 Fiuggi (FR) www.isasicurezza.it